



Deliberazione n. 43

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 30 luglio 2015

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015, in materia di imposta unica comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di luglio (30/07/2015) nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, sita in Piazza XV Marzo, dietro inviti diramati a norma di legge in data 23 luglio 2015, prot. n. 43194, e in data 28 luglio, prot. 43801, è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, per le ore 17:00. Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo Ordine del Giorno affisso all'Albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 18:35 circa, con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. ALFONSO RENDE. Al momento dell'appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO è presente e si registra la presenza degli Assessori: VIGNA, PASTORE, FRESCA, BRUNO e dei sotto elencati:

| CONSIGLIERI | | PRESENTI | ASSENTI | CONSIGLIERI | | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------|----------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1 | Ambrogio Marco | si | | 17 | Mazzuca Giuseppe | si | |
| 2 | Bartolomeo Roberto | si | | 18 | Morrone Luca | si | |
| 3 | Caputo Pierluigi | si | | 19 | Nigro Claudio | si | |
| 4 | Caruso Francesco | si | | 20 | Nucci Sergio | si | |
| 5 | Cesario Raffaele | | si | 21 | Paolini Enzo | | si |
| 6 | Cipparrone Giovanni | | si | 22 | Perri Francesco | si | |
| 7 | Cito Francesco | si | | 23 | Perri Giovanni | | si |
| 8 | Commodaro Massimo | si | | 24 | Perugini Salvatore | | si |
| 9 | Di Nardo Lino | | si | 25 | Quintieri Giovanni | si | |
| 10 | Falbo Andrea | si | | 26 | Ruffolo Antonio | si | |
| 11 | Falcone Fabio | si | | 27 | Sacco Vincenzo Francesco | | si |
| 12 | Formoso Sante Luigi | | si | 28 | Salerno Carmelo | si | |
| 13 | Frammartino Domenico | si | | 29 | Savastano Cataldo | si | |
| 14 | Fuoco Giacomo | si | | 30 | Spadafora Francesco | si | |
| 15 | Gervasi Luca | si | | 31 | Spadafora Giuseppe | si | |
| 16 | Lucente Maria | | si | 32 | Spataro Michelangelo | si | |
| <i>Tot.</i> | | <i>11</i> | <i>5</i> | <i>Tot.</i> | | <i>12</i> | <i>4</i> |

Pertanto, all'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 23 Consiglieri.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Di Nardo, Formoso e Perugini.

Nel corso della riunione entrano in aula gli assessori: Succurro, Vizza, De Cicco e Bozzo.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015, in materia di imposta unica comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

~~~~~

Il Presidente del Consiglio, ricordato che all'OdG dell'odierna seduta sono iscritti i seguenti punti, tutti attinenti al bilancio di previsione:

**n. 1** («Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015, in materia di imposta unica comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI)»);

**n. 2** («Imposta unica comunale (IUC): approvazione del piano finanziario 2015 e determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2015»);

**n. 3** («Legge n. 131/1983 e TUOEL n. 267/2000 - art. 172, lett. c) - Verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie per il 2015»);

**n. 4** («Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2015 (Art. 58, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, e s.m.i.)»);

**n. 5** («Bilancio annuale di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatti secondo i modelli di cui al DPR 194/1996 nonché ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Relazione previsionale e programmatica - Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori anno 2015 - Adempimenti connessi - Esame ed approvazione.»);

**n. 6** («Attribuzione ai Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale ai sensi dell'art. 56 - bis del D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 Agosto 2013, n. 98, pubblicato nella G. U. del 21/06/2013, n. 144, S.O.»);

rende noto che su tali punti vi sarà un'unica discussione e si procederà poi a votazioni separate.

Dà quindi la parola all'Assessore al Bilancio e ai Tributi, dott. LUCIANO VIGNA, il quale relaziona in merito.

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: CARUSO, Presidente della Commissione Bilancio, NUCCI, AMBROGIO, PERRI F., SPATARO ed infine il SINDACO.

Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a rendere le dichiarazioni di voto.

Prende quindi la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere AMBROGIO (*Gruppo PD*).

I testi di tutti gli interventi e della dichiarazione di voto sono integralmente riportati nel verbale di seduta.

Il Presidente, infine, pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento di cui in oggetto. Ed

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio e del 13° Settore Tributi, AVV. UGO DATTIS, recante in calce il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal suddetto Dirigente, responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.u.o.e.l. n. 267/2000;

### **PREMESSO CHE:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», ai commi da 639 a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 702, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che «*resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*», secondo cui il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- l'art. 9-bis del decreto legislativo n. 47/2014 ha aggiunto al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 201/2011 il seguente nuovo periodo: «*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*». Il citato art. 9-bis del decreto legislativo n. 47/2014 ha disposto che sull'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza la TASI (e la TARI) sono applicate in misura ridotta di due terzi;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale (IUC) e comprendente, anche, le disposizioni concernenti l'IMU e la TASI è stato approvato in data 3 settembre 2014 con Delibera del Consiglio Comunale nr. 43;

- per quanto attiene all'imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 fa salva la disciplina dettata per la sua applicazione;

- la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni elementi significativi;

- la medesima legge di stabilità 2014 (l. n. 147 del 2013) introduce alcune modifiche di carattere sostanziale nella disciplina dell'imposta municipale propria, di cui è necessario tener conto;

- in particolare, l'articolo 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, intervenendo sull'articolo 13, commi 2, 5 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, stabilisce che:

a) l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;

c) l'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

d) il coefficiente moltiplicatore applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è pari a 75;

e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- l'art. 1, comma 708, della l. n. 147 del 2013 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011;

- l'art. 1, commi 719 e 721, della l. n. 147 del 2013 introduce specifiche disposizioni per gli enti non commerciali riguardo le modalità di invio della dichiarazione e di versamento dell'imposta;

**CONSIDERATO**, inoltre, con riferimento al tributo sui servizi indivisibili (TASI), che:

- l'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che «*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli*»;

- ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;

- l'art. 1, comma 640, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che «*L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677*»;

- l'art. 1, comma 675, della l. n. 147 del 2013 prevede che la base imponibile per la TASI «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

- l'art. 1, comma 676, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che «L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento»;

- l'art. 1, comma 677, della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che «Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. »;

- l'art. 1, comma 678, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo» (1 per mille);

- l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, modificato dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che «Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;

- nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2014, n. 45 è stato pubblicato il D. Dirett. 19 febbraio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014»;

- nella Gazz. Uff. 4 luglio 2014, n. 153 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni»;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà attribuita ai Comuni di assimilare all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a

15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, copia del contratto di comodato registrato e l'attestazione ISEE;

**CONSIDERATO CHE:**

- le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati nell'Allegato A) alla presente delibera;
- la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal Consiglio comunale con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

**TENUTO CONTO CHE:**

- l'attuale complesso quadro normativo di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;
- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del «patto di stabilità interno» miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;
- l'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;
- inoltre la l. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio istituendo il «fondo di solidarietà comunale», alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, da ripartire con modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introducendo ulteriori elementi di incertezza sulla distribuzione delle risorse disponibili;
- le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi di cui all'Allegato A);

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

- occorre rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

**RITENUTO**, per l'IMU, di poter procedere ad una diminuzione dell'aliquota relativa agli immobili non adibiti ad abitazione principale, portandola dal 1,06% all' 1,04%;

**DATO ATTO** che le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'unito Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

**VISTO** l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

**CONSIDERATO** che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, dapprima differito al 30 aprile 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»);

**CONSIDERATO CHE:**

- il presente provvedimento, come previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della l. n. 388 del 2000 e dell'art 1, comma 169, della l. n. 296 del 2006, ha effetto dal 1° gennaio 2015, e dovrà essere inviato al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e

successive modifiche ed integrazioni, nonché dal comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, e successive modificazioni;

**VISTO** il comma 8, lett. g), dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**ACQUISITO** il surriferito **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** espresso dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio e 13° Settore Tributi, responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**PRESO ATTO:**

- che il Collegio dei Revisori, come da verbale n. 31 del 27/7/2015, ha espresso **parere favorevole** sulla proposta della presente deliberazione;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 2 del 26 gennaio 2000;

**PRESO ATTO** che la proposta della presente deliberazione è stata inoltre sottoposta al preventivo esame della Commissione consiliare "Bilancio" che l'ha approvata a maggioranza, giusta verb. n.29 del 28/7/2015;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 29 del 27/6/1996, approvato dal Co.re.co. il 17 settembre 1996, prot. n. 7604;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

**VISTO** l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che è il seguente:

- **componenti dell'assemblea presenti: n. 19** (*Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Caputo, Caruso, Cito, Commodaro, Falbo, Falcone, Fuoco, Gervasi, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Salerno, Spadafora F, Spadafora G, Spataro*);

- **voti favorevoli: n. 18** (*Sindaco, Bartolomeo, Caputo, Caruso, Cito, Commodaro, Falbo, Falcone, Fuoco, Gervasi, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Salerno, Spadafora F, Spadafora G, Spataro*);

- **voti contrari: n. 1** (*Ambrogio*);

- **astenuti: nessuno**

## **DELIBERA**

*per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

**1. Di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):**

➤ **aliquota pari allo 0,6 per cento**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'**unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i



componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

➤ **aliquota pari all'1,04 per cento per tutti gli altri immobili**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

**3. Di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

A) Aliquota pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Cosenza, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'aliquota del 2,5 per mille si applica alle seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto interministeriale 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, copia del contratto di comodato registrato e l'attestazione ISEE.

**B)** Alle unità immobiliari indicate alla precedente lettera A), si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta dovuta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:

- si applica una detrazione di 100,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sino a 450,00 Euro;

- si applica una detrazione di 70,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;

- si applica una detrazione di 50,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

**C)** Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**D)** Aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili.

**4.** Le aliquote e le detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

**5.** Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti:

- dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- dal comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. *b*), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica, entro il 21 ottobre, mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

**6.** Di demandare al Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio e del 13° Settore Tributi, responsabile del settore finanziario, ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

7. Di disporre che il presente atto e l'unito Regolamento vengano pubblicati nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza: al sig. Sindaco/Gab.; ai sigg. Assessori; alla Presidenza del Consiglio Comunale; al Segretariato Generale; a tutti i Dirigenti dell'Ente; al sig. Presidente del Collegio dei Revisori.

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**componenti dell'assemblea presenti: n. 19** (*Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Caputo, Caruso, Cito, Commodaro, Falbo, Falcone, Fuoco, Gervasi, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Salerno, Spadafora F, Spadafora G, Spataro*); - **voti favorevoli: n. 19; voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;**

**AD UNANIMITÀ**

### **DELIBERA:**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

—o—

La presente deliberazione assume il n. 43 del 2015

—o—

(*OMISSIS*)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

*Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale.*

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 3 agosto 2015.

*Cosenza, li 3 agosto 2015*

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**  
*f.to (dott.ssa Maria Molezzi)*

---

## **ESECUTIVITÀ**

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Cosenza, li .....*

*F.to .....*

---

## **ESECUTIVITÀ IMMEDIATA**

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to (avv. Alfonso Rende)*

*Cosenza, li 3 agosto 2015*

---

**È copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Cosenza, li .....*

---

*.....*